REGOLAMENTO (CEE) N. 589/68 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 1968
relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva acquistato dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2),

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (3), in particolare l'articolo 11,

considerando che la vendita degli oli d'oliva acquistati dagli organismi d'intervento deve effettuarsi indiscriminatamente tra gli acquirenti della Comunità ; che il sistema dell'aggiudicazione sembra essere idoneo a tal fine ;

considerando che gli organismi d'intervento effettuano le operazioni allo stadio del commercio all'ingrosso ; che è quindi opportuno, per ciascuna aggiudicazione, che tali organismi determinino il quantitativo minimo al disotto del quale le offerte per la vendita sul mercato della Comunità possono essere rifiutate ;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE ha già stabilito le condizioni di prezzo alle quali l'olio acquistato dagli organismi d'intervento deve essere venduto ; che, di conseguenza, è opportuno fissare il prezzo minimo di vendita all'aggiudicazione ad un livello che permetta di raggiungere tale obiettivo ; che è opportuno, tuttavia, che i prezzi dell'olio importato non siano d'ostacolo alle vendite dell'organismo d'intervento ;

considerando che le aggiudicazioni all'esportazione, motivate dalla necessità per gli organismi d'intervento di collocare le scorte in loro possesso, non devono per altro comportare distorsioni a detrimento delle esportazioni normali ; che è quindi opportuno fissare, in ciascun caso, l'obbligo di osservanza di un prezzo minimo ; che, tuttavia, per ciascun caso possono essere fissati vari prezzi minimi, in funzione, da un lato, della lontananza del mercato comunitario rispetto ai paesi di destinazione e, dall'altro, delle speciali condizioni d'importazione in taluni paesi di destinazione ;

considerando che il prezzo d'aggiudicazione per l'esportazione può essere inferiore al prezzo d'aggiudicazione per la vendita sul mercato della Comunità; che è opportuno disporre, di conseguenza, al momento di quest'ultima aggiudicazione, il deposito di una cauzione speciale per garantire che gli oli acquistati con tale procedura vengano effettivamente esportati dalla Comunità e, se necessario, siano arrivati a destinazione ;

considerando che il prezzo minimo dell'aggiudicazione per l'esportazione è fissato in funzione dei prezzi del mercato mondiale ; che perciò non si deve accordare la restituzione all'esportazione di olio d'oliva acquistato per aggiudicazione ;

considerando che, per tener conto delle possibilità amministrative attualmente esistenti negli Stati membri, è opportuno stabilire che le formalità doganali relative all'esportazione siano adempiute nello Stato membro in cui viene effettuata l'aggiudicazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La vendita dell'olio d'oliva acquistato dall'organismo d'intervento si effettua mediante aggiudicazione alle condizioni stabilite nei seguenti articoli.

Articolo 2

Le condizioni relative all'aggiudicazione, nel luogo in cui è detenuto l'olio, devono assicurare la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il luogo in cui è stabilito all'interno della Comunità.

Articolo 3

S'intende per aggiudicazione il procedimento per mezzo del quale tutti gli interessati sono posti in grado di concorrere al bando di gara ; l'aggiudicazione del contratto viene fatta a coloro che offrono i prezzi più alti con l'osservanza dei prezzi minimi determinati secondo le disposizioni di cui appresso.

Articolo 4

1. Per ogni aggiudicazione, la pubblicità dei relativi bandi di gara deve essere assicurata in particolare mediante pubblicazione di detti bandi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 20. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

2. Gli interessati partecipano all'aggiudicazione presentando offerte scritte in busta chiusa.

Articolo 5

1. Allorché un organismo d'intervento procede all'aggiudicazione per la vendita sul mercato comunitario, lo Stato membro cui l'organismo appartiene ne informa la Commissione almeno dieci giorni prima della data di pubblicazione del bando.

2. Nella pubblicazione del bando di gara sono indicate le condizioni di aggiudicazione e in particolare il prezzo minimo da osservare nonché il quantitativo minimo al disotto del quale le offerte vengono rifiutate.

3. La pubblicazione del bando di gara di cui al paragrafo 2 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è effettuata almeno venti giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Articolo 6

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è fissato dall'organismo d'intervento ad un livello tale che il prezzo di costo dell'olio venduto mediante aggiudicazione non sia, nel luogo di transito di frontiera della Comunità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, inferiore al prezzo indicativo di mercato in vigore il giorno dell'aggiudicazione, diminuito di un'unità di conto per 100 kg.

2. Qualora gli oli offerti non siano della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, al relativo prezzo di vendita si applicano le maggiorazioni o diminuzioni di cui all'allegato del regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità di acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento [1].

Articolo 7

1. Le condizioni relative all'aggiudicazione per l'esportazione sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Le condizioni da osservare riguardano in particolare :

— il prezzo minimo,

— la cauzione di cui al paragrafo 3,

— il quantitativo minimo al disotto del quale le offerte vengono rifiutate.

2. Il prezzo minimo è fissato ad un livello tale da non recare pregiudizio alle altre esportazioni d'olio ed in funzione dell'evoluzione e del fabbisogno dei mercati.

Possono essere fissati prezzi minimi diversi a seconda della destinazione, quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle esigenze specifiche di determinati mercati.

3. L'organismo d'intervento che procede ad un'aggiudicazione per l'esportazione richiede all'esportatore aggiudicatario la costituzione di una cauzione speciale. La cauzione viene rimborsata quando sia fornita la prova che gli oli acquistati mediante aggiudicazione sono stati effettivamente esportati dalla Comunità e, se necessario, hanno raggiunto il luogo di destinazione.

4. Gli oli esportati non beneficiano della restituzione all'esportazione fissata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 171/67/CEE.

Articolo 8

Le formalità doganali relative all'esportazione devono essere compiute nello Stato membro in cui ha luogo l'aggiudicazione.

Articolo 9

Gli Stati membri produttori d'olio d'oliva si prestano reciproca assistenza in ordine all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

[1] GU n. 264 del 30. 10. 1967, pag. 11.